

Comune di Pietrasanta

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 14 febbraio 2011, n. 23 rubricato “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.
2. Sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione – Presupposto - Destinazione

1. E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, di cui alla legge regionale in materia di turismo, ed a titolo esemplificativo, strutture all'aria aperta, campeggi, agriturismi, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

Art. 3 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Pietrasanta.

Art. 4 Soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento.

Art. 6 Periodo di applicazione ed Esenzioni

1. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre e per un massimo di sette pernottamenti per persona (per soggiorno continuativo).
2. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore (una persona);
 - c) i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio.
3. L'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o di ricovero.
L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
L'esenzione di cui alla lettera d) dovrà essere dichiarata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dall'interessato.

Art. 7 Obblighi delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive devono dichiarare al Servizio Entrate del Comune, entro il sedici del bimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e relativa documentazione che la comprova), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune.

Art. 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre, mediante pagamento con bonifico su apposito conto presso la Tesoreria comunale o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti).
3. I gestori delle strutture ricettive dovranno:
 - a) presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 7;
 - b) effettuare il versamento dell'imposta come stabilito al precedente art. 8;
 - c) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
 - d) trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune.

Art. 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, della legge 27.12.2006, n. 296, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Art. 12 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da

presentare al Servizio Entrate per l'emissione di autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Pubblicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d. lgs. 446/1997, è trasmesso al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.